Conto corrente con la posta

Anno 80° — Numero 298

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Martedì, 26 dicembre 1939 - Anno XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzioni nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234), Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5).

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 novembre 1939-XVIII, n. 1882.

Disposizioni estensive dei provvedimenti per il trasferimento dei risparmi degli emigrati e dei rimpatriati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ferma ogni altra disposizione della legge 15 maggio 1939, n. 764, l'Istituto nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato a concedere per conto del Regio tesoro un premio sulle somme in divisa estera trasferite in Italia e Possedimenti, oltrechè nei casi indicati all'art. 1 della citata legge, anche:

per le somme destinate a favore di cittadini italiani residenti in Italia o nei Possedimenti, o di Enti italiani che si propongono fini di interesse pubblico, assistenziali, educativi e simili, stabiliti in Italia o nei Possedimenti, che siano trasferite mediante ordini di versamento o rimesse a mezzo banca per conto di persone di origine italiana, anche se munite di altra cittadinanza. L'accertamento delle condizioni sopra indicate è riservato al discrezionale giudizio dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero;

quando, per la particolarità delle circostanze, i Ministri per le finanze e per gli scambi e per le valute, con determinazione generale o per singoli casi, ne abbiano riconosciuta l'opportunità.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti a quanto possa occorrere per l'attuazione della presente legge e per le conseguenti variazioni nel bilancio dello Stato.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCARDI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 27 novembre 1939-XVIII, n. 1883.

Detrazione dell'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali negli accertamenti analitici di imposta complementare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Negli accertamenti analitici per l'imposta complementare, sarà compresa tra le spese deducibili l'imposta straordinaria sul capitale delle aziende industriali e commerciali.

La detrazione dell'imposta straordinaria è ammessa nella misura effettivamente corrisposta nell'anno sui risultati del quale deve commisurarsi il reddito.

Si considerano come imposta effettivamente pagata e si detraggono sino alla scadenza del periodo, per il quale avrebbero dovuto corrispondersi, anche le annualità della imposta straordinaria in precedenza riscattata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1884.

Imposta complementare sulle indennità « una tantum ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'imposta complementare progressiva sui redditi costituiti da indennità di licenziamento e da ogni altra somma corrisposta una volta tanto, in correlazione ad un cessato rap-

porto di impiego o di lavoro, è liquidata con l'aliquota riferibile alla quota parte della indennità globale percepita, che si ottiene dividendo l'indennità stessa pel numero degli anni di durata del rapporto di impiego o di lavoro.

Ai fini della tassazione, le predette indennità sono considerate come a sè stanti, e non sono nè cumulabili con altri redditi nè suscettibili di detrazioni di qualsiasi specie.

Art. 2.

Quando la quota parte dell'indennità globale, di cui al primo comma del precedente articolo, sia inferiore a L. 3000, la misura dell'imposta è determinata in base all'aliquota applicabile ai redditi di L. 3000, giusta la tabella approvata con R. decreto 19 febbraio 1925-III, n. 177.

Art. 3.

La presente legge ha effetto per le indennità che si produrranno a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nonchè per quelle già prodotte ma che comunque non siano definitivamente accertate ai fini della imposta complementare.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1885.

Trasferimento allo Stato della Villa Madama di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzato l'acquisto da parte dell'Amministrazione finanziaria di tutto il capitale azionario della Società anonima Monte Mario di Roma, ed il conseguente trasferimento tra i beni patrimoniali dello Stato del complesso immobiliare denominato Villa Madama in Roma, costituente il patrimonio immobiliare della Società stessa.

Art. 2.

Per tale operazione è autorizzata la spesa fino a lire 17.000.000, ivi inclusa la sistemazione di tutte le passività ipotecarie o di altra natura gravanti sulla Società stessa, e salve le cautele necessarie contro ogni possibile diritto di rivalsa dei suoi partecipanti per ogni e qualsiasi imposta e tassa tuttora accertabili od arretrate.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a regolare con apposito atto i rapporti di natura patrimoniale concernenti la proprietà del mobilio, e degli arredi esistenti nella dipendenza del compendio immobiliare acquisito, denominato « Scuderie » e l'uso vitalizio della dipendenza medesima.

Art. 4.

Il Ministro per le finanze è altresì autorizzato ad adottare ogni conseguente provvedimento per l'esecuzione della presente legge, e ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I provvedimenti e gli atti da porre in essere ai sensi degli articoli precedenti sono considerati, nei riguardi tributari, compiuti nell'interesse dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1886.

Istituzione dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' istituito presso il Ministero delle finanze l'Albo nazionale degli abilitati ad assumere appalti per la riscossione delle imposte di consumo.

Per assumere la concessione in appalto della riscossione delle imposte di consumo è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale.

Per ottenere l'iscrizione all'Albo occorre dimostrare di avere l'idoneità morale, finanziaria e tecnico professionale a ben condurre la gestione delle imposte di consumo e di non trovarsi in alcuno dei casi di incompatibilità previsti dall'art. 77 del testo unico per la finanza locale approvato col Regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Il Governo è autorizzato, ai sensi dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, ad emanare con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per l'interno, le norme per la formazione e per la tenuta dell'Albo.

Art. 2.

Presso il Ministero delle finanze è costituita una Commissione che provvede all'esame delle domande di iscrizione ed alla revisione dei requisiti degli appaltatori già iscritti, e che delibera in merito alle ammissioni ed alla cancellazione degli iscritti.

La cancellazione degli appaltatori dall'Albo, oltre che per decadenza dichiarata ai sensi degli articoli 85 e 87 del testo unico per la finanza locale, è anche deliberata per indegnità morale e politica e per litigiosità.

Le deliberazioni della Commissione vengono ratificate e rese esecutive dal Ministro per le finanze con provvedimento non motivato e insindacabile.

Art. 3.

Gli appaltatori che all'entrata in vigore della presente legge siano titolari di gestioni delle imposte di consumo, possono ottenere l'iscrizione all'Albo qualora comprovino di avere esercitate senza rilievi le effettive funzioni di appaltatore delle imposte di consumo.

Coloro che non conseguiranno l'iscrizione all'Albo potranno continuare nelle gestioni sino alla scadenza del contratto in corso, purchè non intervengano motivi di decadenza a norma degli articoli 85 e 87 del testo unico per la finanza locale.

Art. 4.

La Commissione di cui al precedente articolo 2 è costituita con decreto del Ministro per le finanze ed è composta:

a) del direttore generale dei servizi per la finanza locale, presidente;

b) del direttore capo della divisione Comuni presso il Ministero dell'interno;

c) del direttore capo della divisione delle imposte di consumo presso il Ministero delle finanze;

d) di due membri designati dalla Federazione nazionale fascista dei servizi tributari.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario amministrativo del Ministero delle finanze di gruppo *A* e di grado non inferiore al 9°.

I componenti indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), possono farsi rappresentare dai funzionari che legalmente li sostituiscono; gli altri membri restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 5.

L'iscrizione all'Albo è soggetta ad una tassa annuale di concessione governativa, nella misura di lire cinquanta.

La tassa è riscossa in modo ordinario presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione risiede l'appaltatore.

Per mantenere in vigore la iscrizione all'Albo i richiedenti debbono, entro il 31 dicembre di ogni anno, esibire al Ministero delle finanze la quietanza dell'eseguito pagamento della tassa per il successivo anno.

In difetto di ciò e se l'interessato non abbia chiesto prima del 31 dicembre dell'anno in corso la cancellazione dall'Albo, egli incorre nelle sanzioni previste dall'art. 9 della legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923-II, n. 3279, modificato col R. decreto 26 marzo 1936-XIV, numero 1418, e si procede alla cancellazione dall'Albo di ufficio.

La misura dei diritti per il rilascio dei certificati di iscrizione all'Albo sarà determinata con decreti del Ministro per le finanze ed i relativi proventi affluiranno al bilancio di entrata.

Per le spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo nazionale degli appaltatori delle imposte di consumo e per quelle inerenti alla Commissione di cui all'art. 2, viene stanziato annualmente un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.

Art. 6.

Della avvenuta costituzione dell'Albo sarà dato avviso mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dalla data di pubblicazione di tale avviso resta abrogato il n. 19 dell'art. 77 del testo unico per la finanza locale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 30 novembre 1939-XVIII, n. 1887.

Approvazione della Convenzione fra la Santa Sede e il Governo Italiano stipulata il 13 giugno 1939 per l'applicazione dell'art. 29, lettera g), del Concordato dell'11 febbraio 1929.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Gran Consiglio del Fascismo ha espresso il suo parere;

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione stipulata fra la Santa Sede e il Governo Italiano il 13 giugno 1939, per l'applicazione dell'articolo 29, lettera *g*), del Concordato dell'11 febbraio 1929 e per la definizione di altri rapporti concernenti le Chiese e le Cappelle Palatine e il relativo clero.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 15 della Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 novembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Convenzione tra la Santa Sede e il Governo Italiano per l'applicazione dell'art. 29, lettera g), del Concordato dell'11 febbraio 1929 e per la definizione di altri rapporti concernenti le Chiese e le Cappelle Palatine e il relativo clero.

PREMESSO

che dovendosi dare esecuzione all'art. 29, lettera *g*), del Concordato, si sono presentate allo studio delle due Alte Parti alcune ulteriori questioni riguardanti le Chiese e Cappelle Palatine e il relativo clero;

la *Santa Sede* e il *Governo Italiano* hanno deciso di addivenire ad una Convenzione, che regolasse tutta la materia, e perciò hanno nominato quali loro Rappresentanti

la S. Sede:

Sua Eminenza Reverendissima il signor Cardinale Luigi Maglione, Segretario di Stato di Sua Santità,

e il Governo Italiano:

Sua Eccellenza il conte Bonifacio Pignatti Morano di Custoza, Ambasciatore di Sua Maestà il Re d'Italia e d'Albania, Imperatore d'Etiopia, presso la Santa Sede,

i quali, verificati i loro pieni poteri, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

In materia spirituale, la podestà di giurisdizione ordinaria, nei riguardi dei Sovrani e della Famiglia Reale, spetta soltanto al Romano Pontefice.

Art. 2.

Per tutto quanto si riferisce, nei riguardi delle Auguste Persone indicate nell'articolo precedente, alla cura spirituale in genere, alla istruzione catechistica e all'amministrazione dei Sacramenti, è delegato il Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, fatta eccezione per il matrimonio, per il quale, tuttavia, gli sono demandate la preparazione e la compilazione degli atti relativi.

Art. 3.

Oltre alle Chiese della Santa Sindone di Torino, di Superga (Torino) e del Sudario di Roma con le relative sacrestie e le Cappelle interne, sono esenti dalla giurisdizione degli Ordinari dei luoghi, e restano sottoposte alla giurisdizione ordinaria del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, le seguenti Cappelle Palatine:

1° Cappelle entro il Palazzo Reale di Roma, con la Cappella ausiliaria del luogo di abituale residenza dei Sovrani;
2° Cappelle entro il Palazzo Reale di Torino;
3° Cappelle entro la tenuta Reale di San Rossore (Pisa);
4° Cappelle entro il Palazzo Reale di Napoli;
5° Cappelle entro il Palazzo Reale di Genova;
6° Cappelle entro il Palazzo Reale di Firenze;
7° Oratorio entro il Palazzo Reale di Venezia;
8° Cappelle dei luoghi di abituale villeggiatura dei Sovrani e della Reale Famiglia;

tutte con le relative sacrestie.

Sono pure esenti i Palazzi e le Ville riservate ai Sovrani e alla Famiglia Reale, ad eccezione degli appartamenti e degli alloggi dei Dignitari di Corte e del Personale, ove resta in vigore la giurisdizione spirituale degli Ordinari dei luoghi.

Art. 4.

Il Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, esercita la giurisdizione ordinaria sul Clero Palatino addetto alle Chiese e Cappelle indicate nell'art. 3, salvi restando nei riguardi di detto Clero i diritti degli Ordinari dei luoghi nei territori di loro giurisdizione, secondo le norme del Codice di Diritto Canonico.

Art. 5.

La nomina del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, è fatta da Sua Maestà il Re Imperatore, previe confidenziali intese con la Santa Sede, la quale conferirà al nominato la istituzione canonica a norma dei Sacri Canoni.

La rinuncia o la cessazione dall'Ufficio del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, avverranno d'intesa tra la Santa Sede e il Sovrano.

Nulla è innovato per quanto concerne la nomina dell'attuale investito, al quale, però, si applicano tutte le altre disposizioni della presente Convenzione, che si riferiscono al Cappellano Maggiore, compresa quella relativa al conferimento della istituzione canonica.

Art. 6.

Per benigna concessione del Santo Padre, al Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, spettano, *durante munere*, le insegne vescovili, nonchè i privilegi indicati nelle seguenti disposizioni del Codice di Diritto Canonico:

1° Canone 325, esclusa la facoltà di far uso in Roma, anche nei luoghi di sua giurisdizione, del trono e baldacchino;
2° Canone 239, § 1, nn. 4-11, con le limitazioni, per i nn. 5 e 6, stabilite dal canone 349 § 1, n. 1;
3° Canone 914, ultima parte.

Gli spetta altresì la facoltà di conferire il Sacramento della Cresima nei luoghi di sua giurisdizione, a norma del can. 784 dello stesso Codice di Diritto Canonico. Ha pure la facoltà di amministrare o far amministrare negli stessi luoghi il Sacramento del Battesimo ad estranei, quando ne siano padrini o madrine i Sovrani o altri membri della Famiglia Reale, *servatis de iure servandis*, salvo poi a trasmettere i relativi atti ai parroci competenti (canoni 778, 799).

Art. 7.

Il Clero Palatino addetto alle Chiese e Cappelle indicate nell'art. 3 è nominato da S. M. il Re Imperatore su proposta del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, il quale si munirà del previo assenso degli Ordinari rispettivamente della Diocesi di origine dell'ecclesiastico da nominarsi e della Diocesi nella cui circoscrizione l'ecclesiastico è destinato a prestare servizio.

Tale proposta sarà fatta per il tramite del Ministero della Casa di S. M. il Re Imperatore, ad eccezione dei Cappellani dei Palazzi Reali di Firenze e di Napoli, ed eventualmente anche dei Cappellani dei Reali Palazzi di Genova e Venezia, per i quali sarà invece fatta per il tramite del Ministero dell'interno.

Alla nomina degli ufficiali della Curia del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, di cui all'art. 13, lettera *b*), della presente Convenzione, provvede lo stesso Cappellano Maggiore mediante scelta tra i Cappellani di Sua Maestà il Re Imperatore, compresi nell'organico del personale del Ministero della Casa di S. M. il Re Imperatore. Provvede altresì, con il beneplacito della Santa Sede, alla nomina del Vicario Generale, pure mediante scelta tra i Cappellani suddetti.

In caso di vacanza dell'Ufficio di Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, il Vicario Generale cessa dalla sua carica; gli vengono però attribuite le facoltà proprie dell'Ordinario Palatino di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 (limitatamente all'amministrazione del Sacramento del Battesimo), e 9, comma 2° della presente Convenzione ed assume, per il periodo di vacanza, il titolo di Vicario dell'Ordinariato Palatino.

Art. 8.

A tutti i Cappellani di S. M. il Re Imperatore, compresi nell'organico del personale del Ministero della Casa di Sua Maestà il Re Imperatore, al Prefetto della Reale Basilica

di Superga (Torino), al Parroco della Chiesa di S. Gottardo annessa al Palazzo Reale in Milano, al Parroco della Basilica di S. Francesco di Paola in Napoli, di cui all'articolo 10 della presente Convenzione, come pure al Cappellano anziano del Palazzo Reale di Napoli ed ai Cappellani rispettivamente dei Palazzi Reali di Firenze, Genova e Venezia, sono conferiti i privilegi dei Cappellani Segreti di Sua Santità, *durante munere*.

Art. 9.

Alle Cappelle Palatine, indicate nell'art. 3, il Santo Padre accorda tutti i diritti e privilegi, che il Codice di Diritto Canonico riconosce agli Oratori semipubblici.

In altre Cappelle, eventualmente annesse ai luoghi di residenza occasionale dei Sovrani e dei membri della Famiglia Reale, si potrà officiare a giudizio del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, *servatis de iure servandis*, e previo avviso all'Ordinario del luogo.

Art. 10.

La Chiesa di S. Gottardo annessa al Palazzo Reale di Milano, la Cappella di S. Pietro nel Palazzo Reale di Palermo e la Basilica di S. Francesco di Paola in Napoli, attese le loro condizioni di parrocchie, restano sottoposte alla giurisdizione ecclesiastica dei rispettivi Ordinari Diocesani, pur godendo dello speciale privilegio accordato dal Santo Padre a S. M. il Re Imperatore, in base al quale le nomine di ecclesiastici e di laici, ad esse addetti, saranno fatte da Sua Maestà il Re Imperatore su proposta dei predetti Ordinari e per il tramite del Ministero dell'interno. Agli stessi Ordinari spetta altresì di emanare le relative Bolle quando si tratti di ecclesiastici destinati ad un ufficio parrocchiale o ad un beneficio corale.

Fino a quando non sarà diversamente disposto, restano ferme le norme che regolano attualmente la gestione dei patrimoni della Chiesa, Cappella e Basilica suddette, e gli organi preposti a tale gestione. Nulla è innovato riguardo all'adempimento degli oneri che attualmente gravano sui patrimoni stessi.

Art. 11.

Sono conservati gli assegni, le rendite, le prestazioni e le agevolazioni di cui attualmente fruiscono la Chiesa di San Gottardo annessa al Palazzo Reale di Milano, la Basilica di S. Francesco di Paola in Napoli e la Cappella di S. Pietro nel Palazzo Reale di Palermo, nonchè il personale ecclesiastico e laico alle medesime addetto.

Dei sette Cappellani, che all'entrata in vigore della presente Convenzione erano in organico presso le Chiese Palatine di Napoli, tre sono assegnati alla Cappella del Palazzo Reale di Napoli e sottoposti, a norma dell'art. 4, alla giurisdizione del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino; gli altri quattro restano assegnati alla Basilica di S. Francesco di Paola in Napoli e sottoposti, ai termini dell'art. 10, alla giurisdizione dell'Ordinario Diocesano di Napoli.

A tutti i predetti Cappellani l'Amministrazione della Basilica suaccennata continuerà a corrispondere sugli attuali cespiti il trattamento economico di cui già fruiscono, escluso, in ogni caso, qualsiasi onere alla Casa di S. M. il Re Imperatore e all'Amministrazione dello Stato e fermi restando gli oneri attualmente esistenti a favore della Cappella del Palazzo Reale di Napoli.

L'assegno supplementare di congrua, già liquidato alla entrata in vigore della legge 27 maggio 1929, n. 810 e conservato a titolo *ad personam* agli investiti di Chiese Palatine non Cattedrali, ai termini dell'art. 94 del testo unico, approvato con R. decreto 29 gennaio 1931, n. 227, continuerà ad essere corrisposto agli attuali assegnatari della Cappella di S. Pietro nel Palazzo Reale di Palermo, fino a quando essi conserveranno l'ufficio di cui sono attualmente investiti.

Art. 12.

A partire dal 1° luglio 1939-XVII, vengono a cessare la *Abbazia Nullius* ed il Capitolo Palatino di S. Barbara in Mantova.

Riconoscendosi dalle due Alte Parti che nei riguardi della Basilica di S. Barbara in Mantova non si verificano le condizioni previste dall'art. 29, lettera *g*), del Concordato tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, per la conservazione dei privilegi di esenzione giurisdizionale ecclesiastica, la Basilica stessa è sottoposta alla giurisdizione del Vescovo di Mantova, che ne curerà la manutenzione ed i servizi di culto. Gli attuali investiti dei benefici annessi a detta Basilica conserveranno, vita loro durante, le prerogative, i privilegi e le concessioni di cui attualmente fruiscono e percepiranno gli assegni, che sono specificati nell'allegato alla presente Convenzione, tabella n. 1. Detti assegni non potranno essere ridotti, a meno che non si verifichi per qualsiasi causa una diminuzione delle rendite su cui essi debbono far carico, essendo escluso, in ogni caso, qualsiasi nuovo onere alla Casa di S. M. il Re Imperatore o all'Amministrazione dello Stato. Tale riserva vale anche per gli assegni contemplati nell'allegato alla presente Convenzione, tabella n. 2, « sistemazione definitiva degli assegni sulla Mensa del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino ».

Art. 13.

Nella ripartizione dei beni della Basilica, dell'Abbazia e del Capitolo Palatino di S. Barbara in Mantova sono tenuti presenti i seguenti scopi:

a) assicurare una congrua dotazione per la manutenzione e i servizi di culto della stessa Basilica e per la soddisfazione dei legati gravanti sul patrimonio indiviso;

b) assicurare la dotazione per la Mensa del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, avuto riguardo anche agli oneri della relativa Curia, nonchè la dotazione, sia per gli assegni supplementari ai Cappellani di S. M. il Re Imperatore di Roma e di Torino, nonchè al Prefetto della Reale Basilica di Superga, per i quali è conservato il trattamento economico stabilito dai regolamenti dell'Amministrazione della Casa di S. M. il Re Imperatore, sia per il servizio sussidiario di Clero a Roma.

Alla corresponsione, sulle rendite della Mensa, dei maggiori assegni stabiliti nella tabella n. 2 dell'allegato alla presente Convenzione a favore dei Cappellani sopraindicati, nonchè per il servizio sussidiario di Clero a Roma, sarà provveduto gradatamente, man mano che si avrà la necessaria disponibilità di rendite, e in proporzione alle rendite stesse.

Art. 14.

I titoli di rendita, assegnati per la dotazione di cui alla lettera *a*), dell'articolo precedente, saranno intestati alla Basilica di S. Barbara in Mantova e consegnati alla Santa Sede, che li trasmetterà al Vescovo di Mantova.

Quelli invece assegnati per le dotazioni di cui alla lettera *b*), dello stesso articolo, saranno intestati alla Mensa del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordi-

nario Palatino, e consegnati all'attuale investito od a persona da lui espressamente delegata. Durante la vacanza della Mensa, i titoli stessi saranno conservati dal Vicario dell'Ordinariato Palatino.

La presa in consegna dei titoli da parte del Vicario suddetto e la riconsegna al nuovo Ordinario Palatino saranno fatte alla presenza di un funzionario delegato del Ministero dell'interno, redigendosi regolare processo verbale, di cui un esemplare sarà conservato presso il Ministero stesso e un altro presso quello della Casa di S. M. il Re Imperatore.

Art. 15.

La ripartizione del patrimonio della Basilica, dell'Abbazia e del Capitolo, contenuta nell'allegato che fa parte integrale della presente Convenzione, avrà effetto dal 1° luglio 1939-XVII, beneficiando gli attuali intestatari delle cedole dei titoli di rendita in scadenza a detta data.

La presente Convenzione sarà ratificata ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche, salvo il disposto dell'art. 12, comma 1°, e dell'art. 15.

In fede di che, i Plenipotenziari anzidetti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

Fatta nella Città del Vaticano, in doppio originale il 18 giugno 1939-XVII.

Per la Santa Sede
LUIGI Cardinale MAGLIONE

Per l'Italia
B. PIGNATTI MORANO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per gli affari esteri
CIANO

Allegato alla Convenzione per l'applicazione dell'art. 29, lettera g) del Concordato

I — CERTIFICATI DI RENDITA ESISTENTI AL MOMENTO DELLA SOPPRESSIONE DELL'ABBAZIA E CAPITOLO PALATINO DI S. BARBARA IN MANTOVA

INTESTAZIONE	CAPITALE	RENDITA
Capitolo Palatino di S. Barbara:		
Prestito Nazionale 5 % . . L.	278.200 —	13.910 —
Titoli di Rendita 5 % . . . . »	2.034.900 —	101.745 —
Titolo di Rendita 3,50 % . . . »	100 —	3,50
Abbazia di S. Barbara:		
Titoli di Rendita 3,50 % . . . »	101.500 —	3.552,50
Basilica Palatina di S. Barbara:		
Prestito Nazionale 5 % . . . »	100 —	5 —
Prepositura S. Benedetto in Polirone:		
Titolo di Rendita 5 % . . . . »	100 —	5 —
Titoli di Rendita al portatore:		
provenienti da legati 5 % . . »	3.200 —	160 —
da affrancazioni 5 % . . . . »	2.900 —	145 —
Totale . . . L.	2.421.000 —	119.526 —

II — RIPARTIZIONE DEI CERTIFICATI DI RENDITA IN BASE ALL'ART. 13 DELLA CONVENZIONE

A) *Alla Basilica di S. Barbara in Mantova*

INTESTAZIONE	CAPITALE	RENDITA
Per le spese di manutenzione e di culto:		
Titolo di Prest. Naz. intestato alla Basilica Palatina di S. Barbara 5 % . . . . L.	100 —	5 —
Titolo di Rendita intestato alla Prepositura di S. Benedetto in Polirone 5 % . . . . »	100 —	5 —
Titoli di Rendita intestati al Capitolo Palatino di S. Barbara in Mantova 5 % . . . . . . »	324.700 —	16.235 —
Titoli di Rendita al portatore 5 % »	2.900 —	145 —
Per soddisfazione di Legati:		
Legati nuovi (Mons. Borgialli-Gaia-Arcipretura - Titoli di rendita al portatore 5 % . . »	3.200 —	160 —
Legati antichi (L. 2.730 capitalizzati) - Titoli di Rendita intestati al Capitolo Palatino di S. Barbara 5 % . . . . . . »	54.600 —	2.730 —
Totale . . . L.	385.600 —	19.280 —

B) *Alla Mensa del Cappellano Maggiore di Sua Maestà il Re Imperatore, Ordinario Palatino*

INTESTAZIONE	CAPITALE	RENDITA
Titoli di Prest. Naz. intestato al Capitolo Pal. di S. Barbara 5 % . . . . L.	278.200 —	13.910 —
Titoli di Rendita intestati al Capitolo Pal. di S. Barbara 5 % »	1.655.600 —	82.780 —
Titolo di Rendita intestato al Capitolo Pal. di S. Barbara 3,50 % . . . . »	100 —	3,50
Titoli del Prestito Redim. intestato all'Abbazia di S. Barbara 3,50 % . . . . »	101.500 —	3.552,50
Totale . . . L.	2.035.400 —	100.246 —

III — IMMOBILI - CANONI - CENSI - DIRITTI ENFITEUTICI E MOBILI

Gli immobili, canoni, censi e diritti enfiteutici (livelli, terzi, quarti, ecc.) e i mobili, appartenenti sia all'Abbazia sia al Capitolo Palatino di S. Barbara in Mantova, passano in proprietà della Basilica di S. Barbara: ne prende possesso la Santa Sede, che ne effettuerà la consegna al Vescovo di Mantova, nella sua qualità di Ordinario del luogo.

In conseguenza saranno consegnati al Vescovo di Mantova:

a) La Basilica di S. Barbara con tutti gli arredi, oggetti, mobili, documenti e quant'altro di proprietà del cessato Capitolo.

Gli oggetti d'arte, esistenti nella Basilica, non potranno essere rimossi senza la previa autorizzazione del Ministero dell'educazione nazionale. Di tali oggetti d'arte sarà redatto apposito elenco con l'intervento di un delegato di detto Ministero.

b) I locali annessi alla Basilica.

c) Il Palazzo Abbaziale in Mantova, via Corte nn. 17 e 19 e piazza Paradiso, 10, distinto nel Catasto di detta città, foglio IV, ai mappali numeri 778 e 779, con archivio e biblioteca.

d) Case dei Canonici n. 18, situate in Mantova e distinte nel Catasto di quel Comune, foglio IV, come segue:

1. Via Corte n. 1 e via Enrico Tazzoli n. 14, mappale 220, reddito imponibile	L.	1.540
2. Via Corte n. 3, mappale 220, imponibile	»	800
3. Via Corte n. 5, mappale 219, imponibile	»	853
4. Via Corte n. 7, mappale 217, imponibile	»	672
5. Via Corte n. 9, mappale 218, imponibile	»	576
6. Via Corte n. 11, mappale 216, imponibile	»	800
7. Via Corte n. 13, mappale 215, imponibile	»	880
8. Via Corte n. 15, mappale 214, imponibile	»	800
9. Via Scuderie Reali n. 2, mappale 121, imponibile	»	803
10. Via Scuderie Reali n. 4, mappale 122, imponibile	»	640
11. Via Scuderie Reali n. 6, mappale 123, imponibile	»	373
12. Via Scuderie Reali n. 8, mappale 124, imponibile	»	1.144
13. Via Enrico Tazzoli n. 16, mappale 222, imponibile	»	512
14. Via Enrico Tazzoli n. 18, mappale 231, imponibile	»	704
15. Via Enrico Tazzoli n. 30, mappale 235, imponibile	»	853
16. Via Enrico Tazzoli n. 32, mappale 236, imponibile	»	480
17. Piazzetta S. Barbara nn. 1 e 3, mappale 102, imponibile	»	420
18. Via Scuderie Reali nn. 10 e 12 (diroccate e inabitabili).		

e) Censi e diritti enfiteutici (livelli, terzi, quarti, ecc.) esclusi i laudemi di passaggio o trapasso già maturati, di spettanza degli attuali capitolari investiti.

Agli attuali investiti dei benefici canonicali è riservato il diritto di usufrutto, vita loro durante, di sei delle anzidette case, e precisamente di quelle da essi attualmente abitate o godute, distinte nel Catasto di Mantova, foglio IV, come appresso:

1. Via Corte n. 5., mappale 219, reddito imponibile	L.	853
2. Via Corte n. 7, mappale 217, reddito imponibile	»	672
3. Via Corte n. 11, mappale 216, reddito imponibile	»	800
4. Via Corte n. 13, mappale 215, reddito imponibile	»	880
5. Via Scuderie Reali n. 8, mappale 124, reddito imponibile	»	1.144
6. Via Enrico Tazzoli n. 18, mappale 231, reddito imponibile	»	704

Il Vescovo di Mantova, nell'interesse della Basilica di S. Barbara, e il Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, nell'interesse della propria Mensa, provvederanno alla nuova intestazione nominativa dei titoli di Rendita a norma dell'art. 14 della Convenzione, alle volture catastali e a quant'altro riguarda la sistemazione legale degli immobili e diritti enfiteutici.

Agli attuali investiti di dignità o canonicato del soppresso Capitolo Palatino di S. Barbara è data facoltà (previ i necessari consensi) o di restare nella Diocesi di Mantova, o di aggregarsi alla Cappella Reale di Roma per prestarvi servizio senza alcun altro emolumento, o di ritornare alla Diocesi di origine.

Dopo la morte di ciascun investito di prebenda canonicale, l'importo dell'assegno stabilito nella tabella n. 1 sarà depositato su un libretto nominativo, intestato alla Mensa del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, e sarà destinato alla graduale attuazione di quanto è stabilito nella tabella n. 2, nonchè alla costituzione di un fondo di riserva per ogni eventuale contingenza.

Tabella n. 1.

Assegni sulla Mensa del Cappellano Maggiore di Sua Maestà il Re Imperatore Ordinario Palatino

La distribuzione della rendita annua in L. 100.246 dei titoli di rendita, appartenenti alla Mensa del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, sarà fatta nel modo seguente:

1. Al Cappellano Maggiore, Ordinario Palatino, oltre lo stipendio ed assegni che percepisce dall'Amministrazione della Casa di S. M. il Re Imperatore	L.	15.500	annue
2. Alle tre dignità del soppresso Capitolo di S. Barbara L. 12.700 annue ciascuno: in totale	»	38.100	»
3. Ai tre Canonici del soppresso Capitolo di S. Barbara, L. 11.800 annue ciascuno: in totale	»	35.400	»
4. Al secondo e terzo Cappellano in organico per Roma (escluso il primo perchè in atto altrimenti provvisto), oltre lo stipendio ed assegni come sopra, L. 1.500 annue ciascuno *durante munere*: in totale	»	3.000	»
5. Ai tre Cappellani in organico per Torino, nonchè al Prefetto della Reale Basilica di Superga, oltre lo stipendio ed assegni come sopra, L. 500 annue ciascuno *durante munere*: in totale	»	2.000	»
6. Per la Curia del Cappellano Maggiore, Ordinario Palatino, e tassa di mano morta	L.	3.746	annue
7. Per l'applicazione di n. 500 messe all'anno (1) con l'elemosina di L. 5 ciascuna, in totale	»	2.500	»
Totale	L.	100.246	annue

(1) Per gli oneri di messe ed uffici, gravanti sulla soppressa Mensa Abbaziale e sui benefici del Capitolo di S. Barbara (esclusi i legati, per i quali è stato provveduto con l'assegnazione definitiva del capitale corrispondente fatta alla Basilica di S. Barbara) restano stabilite in perpetuo, per benigna concessione del S. Padre, n. 500 (cinquecento) Messe all'anno, da celebrarsi a cura del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, il quale le ripartirà tra gli attuali investiti.

Tabella n. 2.

Sistemazione definitiva degli assegni sulla Mensa del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore Ordinario Palatino

A termini dell'art. 13 della Convenzione, la sistemazione definitiva degli assegni sulla Mensa del Cappellano Maggiore di S. M. il Re Imperatore, Ordinario Palatino, da attuarsi gradatamente, man mano cioè che si presenti la necessaria disponibilità di rendite, sarà fatta nel modo seguente:

1. Al Cappellano Maggiore, Ordinario Palatino, oltre lo stipendio ed assegni che percepisce dall'Amministrazione della Casa di S. M. il Re Imperatore, *durante munere*			L.	16.000	annue
2. Ai tre Cappellani in organico per Roma, oltre lo stipendio ed assegni come sopra, L. 8.000 annue ciascuno, *durante munere;* in totale			»	24.000	»
3. Ai tre Cappellani in organico per Torino, nonchè al Prefetto della Reale Basilica di Superga, oltre allo stipendio ed assegni come sopra, L. 5.000 annue ciascuno, *durante munere;* in totale.			»	20.000	»
4. Per servizio sussidiario di Clero a Roma			»	15.000	»
5. Per la Curia del Cappellano Maggiore, Ordinario Palatino, oltre gli stipendi ed assegni come sopra:					
a) al Vicario generale	L.	1.400			
b) al Cancelliere	»	1.200			
c) all'Archivista	»	1.000			
d) per visite pastorali, spese di Curia, di cancelleria, posta, tassa di mano morta e per i servizi di Curia	»	9.000			
			»	12.600	»
6. Per l'applicazione di n. 500 Messe, di cui al n. 7 della tabella n. 1, con l'elemosina di L. 10 ciascuna			»	5.000	»
7. Per arredi sacri delle Cappelle di Roma.			»	2.500	»
8. Per fondo di riserva			»	5.146	»
Totale			L.	100.246	annue

REGIO DECRETO-LEGGE 13 dicembre 1939-XVIII, n. 1888.

Istituzione di speciali organi per l'applicazione della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, concernente la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la urgente necessità di adottare misure di carattere finanziario per la istituzione di organi speciali allo scopo di provvedere a quanto occorra all'applicazione della legge 21 agosto 1939-XVII, n. 1241, concernente la perdita

della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, presso il Ministero dell'interno, l'« Ufficio per l'Alto Adige » con il compito di provvedere a quanto occorra all'applicazione della legge 21 agosto 1939-XVII, numero 1241, concernente la perdita della cittadinanza da parte delle persone di origine e di lingua tedesca domiciliate in Alto Adige.
Un prefetto, scelto fra quelli a disposizione a' termini dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, è preposto alla direzione dell'Ufficio.

Art. 2.

E' istituita, con sede in Bolzano, una Delegazione economico-finanziaria per la liquidazione dei beni di proprietà dei cittadini germanici rimpatrianti e degli allogeni tedeschi emigranti dall'Alto Adige in Germania.
Essa è composta di rappresentanti delle competenti amministrazioni dello Stato.
Con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, sono nominati il presidente e il vice presidente della Delegazione.

Art. 3.

La Delegazione ha propri uffici per i servizi amministrativi e tecnici.
Essa ha facoltà di richiedere personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato e di assumere a contratto personale estraneo
Al funzionario dello Stato incaricato della direzione dei servizi tecnici di stima è attribuito durante l'incarico il grado 5°, qualora sia di grado immediatamente inferiore.
Alle spese occorrenti, la Delegazione provvede con fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'interno. Sarà inscritto apposito fondo a disposizione del presidente per rimunerazioni ed altre spese inerenti al funzionamento della Delegazione.

Art. 4.

Il Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione interna, l'Ente nazionale per le Tre Venezie e tutti gli altri Uffici ed Enti che esplicano attività connessa coi compiti affidati alla Delegazione devono agire in armonia alle sue direttive.

Art. 5.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad apportare nel bilancio dello Stato le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1939-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1939-XVIII
Atti del Governo, registro 416, *foglio* 102. — MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1939 XVIII.
Approvazione del rendiconto finale della Cassa nazionale per gli assegni familiari agli operai dell'industria.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 33 del R. decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, convertito nella legge 25 ottobre 1938, n. 2233, che dà al Ministro per le corporazioni il compito di approvare il rendiconto finale della cessata Cassa nazionale per gli assegni familiari agli operai dell'industria, già regolata dai contratti collettivi di lavoro 11 ottobre 1934, 1° dicembre 1934 e 23 giugno 1935 e di devolverne le attività nette al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria;
Visto il R. decreto 24 aprile 1939, n. 1059, che regola la costituzione e il funzionamento del Fondo predetto;
Visto il decreto Ministeriale 8 novembre 1937 (*Gazzetta Ufficiale* 18 novembre 1937, n. 267) che ha fissato al 31 dicembre 1937 il termine per la richiesta alla Cassa degli assegni da parte degli aventi diritto e dei rimborsi da parte dei datori di lavoro;
Vista la relazione dei sindaci e la deliberazione del Comitato di amministrazione della Cassa sul rendiconto finale della gestione;
Ritenuta l'opportunità di provvedere all'approvazione del rendiconto finale della Cassa, alla devoluzione delle attività nette al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria e alla chiusura della Cassa stessa;

Decreta:

E' approvato il rendiconto finale in data 31 dicembre 1938 della cessata Cassa nazionale per gli assegni familiari agli operai dell'industria, già regolata dai contratti collettivi di lavoro 11 ottobre 1934, 1° dicembre 1934 e 23 giugno 1935.
Le attività nette della Cassa predetta risultanti in lire 33.922.553,31 sono devolute al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori dell'industria, ivi compresa la somma di L. 1.500.000, già concessa, a norma dell'art. 5 del Regio decreto 24 aprile 1939 succitato, per il finanziamento iniziale dei corsi di addestramento professionale dei lavoratori dell'industria all'Istituto nazionale fascista per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori stessi, costituito per l'attuazione dei corsi medesimi con contratto collettivo 25 ottobre 1938.
La liquidazione della Cassa suddetta è chiusa alla data del 31 dicembre 1938 e gli eventuali recuperi e pagamenti di pertinenza di essa, che si verifichino successivamente a tale data, saranno attribuiti alla gestione assegni familiari dell'industria, regolata dal Regio decreto-legge 21 agosto 1936, n. 1632.

Roma, addì 10 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: RICCI.

(5504)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1939-XVIII.
Cambiamento di denominazione della Regia capitaneria di porto di Terranova Pausania.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 4 agosto 1939-XVII, n. 1464 con il quale il comune di Terranova Pausania, in provincia di Sassari, è stato autorizzato a modificare la propria denominazione in « Olbia »;

Considerata la necessità di provvedere, in conseguenza, alla modifica della denominazione della Capitaneria di porto di Terranova Pausania (Direzione marittima di Cagliari) senza alcuna modifica alla circoscrizione territoriale della Capitaneria stessa;

Decreta:

La Capitaneria di porto di Terranova Pausania assume la nuova denominazione di « Olbia ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1939-XVIII

Il Ministro per le comunicazioni
HOST VENTURI

p. *Il Ministro per la marina*
CAVAGNARI

(5505)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1939-XVIII.
Estinzione del diritto esclusivo di pesca vantato dal comune di Castelnuovo Scrivia su un tratto del torrente Scrivia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 26 e 27 del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604;

Vista la legge 16 marzo 1933, n. 260;

Vista la istanza in data 1° maggio 1924, n. 1376, dell'allora sindaco del comune di Castelnuovo Scrivia, all'ex Sottoprefettura di Tortona, con la quale il comune di Castelnuovo Scrivia chiedeva il riconoscimento della riserva di pesca nel tratto del torrente Scrivia, che scorre lungo il territorio comunale;

Considerato che, a mente dell'art. 26, 2° comma, del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604, detta istanza è tardiva, e che quindi il diritto esclusivo di pesca, vantato dal Comune, deve ritenersi estinto;

Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza del 6 giugno 1939;

Decreta:

L'istanza in data 1° maggio 1924 del comune di Castelnuovo Scrivia, di cui nelle premesse, è respinta.

La pesca nel tratto del torrente Scrivia sopraindicato è libera a tutti, sotto l'osservanza delle norme vigenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: TASSINARI

(5506)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1939-XVIII.
Cessazione del sig. Paolo Cellino dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1937-XVI, col quale il sig. Paolo Cellino fu Ernesto venne nominato rappresentante alle grida del sig. Domenico Ghezzi, agente di cambio presso la Borsa di Milano;

Visto l'atto notarile relativo alla cessazione dell'incarico come sopra conferito al sig. Paolo Cellino;

Decreta:

Il sig. Paolo Cellino fu Ernesto cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa di Milano, sig. Domenico Ghezzi.

Roma, addì 19 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(5511)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1939-XVIII.
Nomina del sig. Giovanni Gambarotta a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Agostino Gambarotta, agente di cambio presso la Borsa di Genova, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Giovanni Gambarotta di Agostino;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-II, n. 222, e 9 aprile 1925-II, n. 375;

Decreta:

Il sig. Giovanni Gambarotta di Agostino è nominato rappresentante del sig. Agostino Gambarotta, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 19 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(5510)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1939-XVIII.
Autorizzazione all'Ente Finanziamenti Industriali (E.F.I.) a fungere quale ente finanziario previsto dalla legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710;

Autorizza

l'Ente Finanziamenti Industriali - E. F. I. - Società anonima con sede in Roma e col capitale di lire 100 milioni, a fungere quale Ente finanziario previsto dalla legge 20 novembre 1939-XVIII, n. 1710.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 dicembre 1939-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(5512)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel testo della Convenzione di amicizia e buon vicinato, stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino, il 31 marzo 1939 — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1939-XVII, n. 217, in allegato alla legge 6 giugno 1939-XVII, n. 1320, concernente la esecutorietà della Convenzione stessa — all'art. 13, primo comma, sesta linea, ove è detto: «... possa essere inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a due mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel massimo ad un anno» deve leggersi: «... possa essere inflitta una pena restrittiva della libertà personale non inferiore, nel massimo, ad un anno».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Incorporazione del Consorzio dei condomini delle Mole nel Consorzio di miglioramento fondiario della bonificazione umbra in Spoleto.

Con R. decreto 26 ottobre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti in data 11 dicembre successivo al registro 19, foglio 50, il Consorzio dei condomini delle Mole in Spoleto (Perugia) è stato incorporato nel Consorzio di miglioramento fondiario della bonificazione umbra in Spoleto.

(5519)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 252

del 16 dicembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	77,85
Francia (Franco)	44,15
Svizzera (Franco)	444,15
Argentina (Peso carta)	4,45
Belgio (Belgas)	3,276
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	79,84
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,42
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,5125
Portogallo (Scudo)	0,7204
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,70
Id. 3,50 % (1902)	71,775
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Rendita 5 % (1935)	94,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,15
Id. Id. 5 % (1936)	95,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,425
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,50
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,425
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,625

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 253

del 18 dicembre 1939-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	78,02
Francia (Franco)	44,25
Svizzera (Franco)	444,50
Argentina (Peso carta)	4,45
Belgio (Belgas)	3,2885
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	3,804
Egitto (Lira egiziana)	80,02
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,45
Norvegia (Corona)	4,476
Olanda (Fiorino)	10,534
Portogallo (Scudo)	0,722
Svezia (Corona)	4,605
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	193,24
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	74,75
Id. 3,50 % (1902)	71,775
Id. 3,00 % Lordo	50,025
Rendita 5 % (1935)	94,325
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,10
Id. Id 5 % (1936)	45,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,45
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,575
Id. Id. 5 % - Id. 1941	100,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,525
Id. Id. 5 % - Id. 1944	97,60

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzi della bauxite

Con provvedimento P. 535 del 16 corr. è stato disposto che i prezzi della bauxite non potranno superare di oltre 20 lire alla tonnellata quelli praticati nel mese di settembre 1936.

(5524)

Elenco C delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI CUNEO

1. *Ditta «Banco Cambio Levi Moise Ettore»* - Mondovì, via S. Agostino n. 34, di Levi Moise Ettore fu Marco e Levi Marco di Ettore, Occelli Angelo (quest'ultimo ariano). Ditta in nome collettivo, esercente il commercio bancario. Iscritta in n. 336 M.

2. *Ditta «Sacerdote Vittorio»* - Alba, corso Savona n. 3, di Sacerdote Vittorio. Ditta individuale, esercente farmacia e drogheria. Iscritta al n. 574 A.

3. *Ditta «Tipografia Commerciale»* - Alba, via Vittorio Emanuele n. 24, di Sacerdote Donato. Ditta individuale, esercente tipografia e cartoleria. Iscritta al n. 3916 A.

4. *Ditta «Colombo Estelle ed Eleonora fu Simone»*. Venasca, piazza Savona n. 4 di Colombo Estella ed Eleonora. Società di fatto,

esercente mercanzie, stoffe confezionate e cappelli. Iscritta al numero 12.008 S.

5. *Ditta « Levi Marco »* - Saluzzo, via Spielberg n. 5, di Levi Marco. Ditta individuale, esercente il commercio ambulante in stoffe. Iscritta al n. 289 S.

6. *Ditta « C. & S. Vitale »* - Cherasco, via Cavour n. 1 di Vitale Celestina ed Alessandrina. Società di fatto, esercente il commercio tessuti e confezioni biancheria. Iscritta al n. 5785 M.

7. *Ditta « Cavaglion & Lattes »* - Cuneo, piazza Vittorio Emanuele n. 4, di Lattes Isaia. Ditta individuale, esercente negozio di oreficeria. Iscritta al n. 4965 C.

8. *Ditta « Cavaglion Giuseppe »* - Cuneo, via Roma n. 60, di Cavaglion Giuseppe. Ditta individuale, esercente il commercio stoffe. Iscritta al n. 28 C.

9. *Ditta « Colombo Donato fu Israele »* - Fossano, via S. Giuseppe n. 4, di Colombo Donato. Ditta individuale, esercente il commercio foraggi, messa in liquidazione con atto rogito notaio dott. Ferrua il 18 ottobre 1934, con nomina a liquidatori i signori Colombo Moise, Colombo Linda in Colombo e rag. Giovanni Favole. Iscritta al n. 5439 C.

10. *Ditta « Momigliano Riccardo »* - Caraglio, piazza Cavour n. 3, di Momigliano Riccardo. Ditta individuale, esercente il commercio cereali ed altri prodotti agricoli. Iscritta al n. 6392 C.

11. *Ditta « Levi Stella »* - Saluzzo, via Carlo Alberto, di Levi Stella. Ditta individuale, esercente il commercio biancheria, maglieria, calze, guanti e sciarpe. Iscritta al n. 11.972 S.

12. *Ditta « Levi Virginia ved. Benso »* - Mondovì, via S. Agostino n. 37, di Levi Virginia. Ditta individuale, esercente il commercio tessuti e manufatti. Iscritta al n. 9860 M.

13. *Ditta « Al Subalpino-Segre & Raina »* - Cuneo, via Roma n. 66, di Segre Attilio e Raina Giov. Plato (quest'ultimo ariano). Società di fatto, esercente il commercio tessuti e confezioni. Iscritta al n. 15.943 C.

14. *Ditta « Segre Padre & Figli »* - Racconigi, via Regina Margherita n. 2, di Segre Enrico. Ditta individuale, esercente torcitura seta e rayon.

Comunicazioni

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Napoli informa che la iscrizione della ditta Gino Prato al n. 2 dell'elenco *C* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica va così rettificata: alla seconda colonna dell'elenco sotto l'indicazione ditta Gino Prato modificare: Società in nome collettivo, in luogo di ditta individuale; alla 6ª colonna modificare: comproprietario in luogo di proprietario.

Roma, addì 9 dicembre 1939-XVIII

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Modena informa che il cittadino italiano di razza ebraica Coen Marco Carlo, socio della ditta B. Pavarotti, ha donato la intera sua interessenza alla moglie ariana signora Michelini rag. Ernestina (rogito del Regio notaio Cuoghi dott. Giuliano agli atti del predetto Consiglio provinciale).

Roma, addì 15 dicembre 1939-XVIII

(5499)

Comunicazione concernente l'elenco B delle aziende ebraiche

In seguito a dati forniti dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Frosinone si comunica che all'elenco *B* delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica, site nella provincia di Frosinone, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 24 novembre 1939-XVIII, n. 273, deve essere aggiunta la seguente indicazione:

Personale occupato: all'11 febbraio 1939-XVII, n. 94 persone; al 5 febbraio 1939-XVII, n. 115 persone; alla 1ª decade di febbraio 1938, n. 111 persone.

Roma, 20 dicembre 1939-XVIII

(5525)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di San Costantino Calabro (Catanzaro) e Tito (Potenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;
Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Lico Cesare fu Raffaele, per la Cassa comunale di credito agrario di San Costantino Calabro (Catanzaro);
Postiglione dott. Alfredo fu Vincenzo, per la Cassa comunale di credito agrario di Tito (Potenza).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 dicembre 1939-XVIII

V. AZZOLINI

(5513)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Cesena (Forlì)

Nella seduta tenuta il 6 dicembre 1939-XVII dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Cesena (Forlì) il dott. Cesare Zangheri fu Luigi è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(5514)

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 12 posti di volontario cancelliere di gruppo B

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Veduta la legge 2 giugno 1927-V, n. 860;
Veduta la legge 14 giugno 1934-XII, n. 1249;
Veduto il R. decreto 5 marzo 1934-XII, n. 373;
Veduta la legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1123;
Veduta la legge 21 agosto 1921, n. 1312;
Veduta la legge 24 marzo 1930-VIII, n. 454;
Veduto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926-IV, n. 48;
Veduta la legge 26 luglio 1929-VII, n. 1397;
Veduta la legge 12 giugno 1931-IX, n. 777;
Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111;
Veduto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179;
Veduto il R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542;
Veduto il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176;
Veduto il R. decreto 28 settembre 1934-XII, n. 1587;
Veduto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XII, n. 163;
Veduto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100;
Veduto il decreto del Capo del Governo 8 ottobre 1938-XVI;

Determina:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 12 posti di volontario cancelliere di gruppo *B* presso l'Amministrazione degli affari esteri.

Due dei posti messi a concorso sono riservati a quelle persone, estranee all'Amministrazione, che da più di dodici anni prestino di fatto servizio di cancelliere presso Regi uffici diplomatici e consolari di 1ª categoria all'estero. Per i predetti si prescinde dal possesso dei requisiti di cui alle lettere *b*) ed *f*) dell'art. 2 della succitata legge 2 giugno 1927-V, n. 860.

Le domande scritte e sottoscritte di proprio pugno dagli aspiranti su carta da bollo da L. 6, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli desidera che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e dovranno pervenire al Ministero degli affari esteri non oltre quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane, oppure all'estero, potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso non oltre settantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nelle domande stesse dovranno altresì essere specificate le lingue estere, oltre la francese, nelle quali il candidato intende di essere esaminato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dall'apposito bollo apposto dal componente Ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali, e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo il termine surriferito, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti od a titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Alle istanze degli aspiranti al concorso a volontario cancelliere dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato (sono equiparati ai cittadini italiani per gli effetti del presente concorso gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi);

2° certificato, su carta da bollo da L. 4 comprovante la iscrizione del candidato al Partito Nazionale Fascista e ai Fasci giovanili di combattimento. L'iscrizione non è richiesta per i mutilati od invalidi di guerra o per i minorati in dipendenza dei fatti d'arme avveratisi nella difesa delle Colonie dell'A. O. dal 16 gennaio 1935-XIII.

Per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista in epoca posteriore al 28 ottobre 1922, tale certificato deve essere rilasciato dal segretario (o anche dal vice segretario se trattisi di capoluogo di Provincia) del competente Fascio di combattimento e sottoposto al visto del segretario federale o, in sua vece, dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento, in epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato deve essere rilasciato personalmente dal segretario federale della Provincia e vistato per ratifica, dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso; dovrà inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzioni.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, il detto certificato dovrà attestare che non vi furono interruzioni nella iscrizione, dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Il ferito per la causa fascista, a corredo del certificato, dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista, mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Quando trattisi di iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore alla Marcia su Roma, anche il detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica del Segretario del Partito Nazionale Fascista o di uno dei Vice-segretari o del Segretario amministrativo del Partito stesso.

Il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista dei cittadini sanmarinesi residenti nel Regno, dovrà essere firmato dal segretario della Federazione che li ha in forza. Anche per i cittadini sanmarinesi, i certificati attestanti l'iscrizione anteriore al 28 ottobre 1922 ai Fasci di combattimento, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sanmarinese, o dai segretari federali del Regno, dovranno essere ratificati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista o da uno dei Vice-segretari o dal Segretario amministrativo del Partito stesso;

3° copia autentica, pure legalizzata, dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30.

Tale limite di età è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;

d) per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV.

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i mutilati od invalidi di guerra o per la causa fascista, ovvero per i fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O., a favore dei quali siano stati liquidati pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione delle norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze Armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O., dal 3 ottobre 1935-XIII, al 5 maggio 1936-XIV, per coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936 quando gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti della causa fascista, in possesso del relativo brevetto di ferita, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma.

Tutti i suddetti limiti massimi di età sono aumentati di:

a) due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambi con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purchè complessivamente non venga superato il 45° anno di età.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, già rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde dal limite massimo di età nei riguardi del personale civile non di ruolo (compreso quello salariato) che alla data del 4 febbraio 1937-XV contava ininterrotto servizio di almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria; all'uopo non costituisce interruzione l'allontanamento dal servizio a causa di obblighi militari;

4° certificati od altro documento dal quale risulti che il candidato ha soddisfatto agli obblighi di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A. O. dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra; gli ex combattenti nella guerra 1915-18 presenteranno, inoltre, la dichiarazione integrativa ai sensi della circolare n. 588, del *Giornale militare* del 1922.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano prestato servizio militare non isolato all'estero in operazioni belliche dopo il 5 maggio 1936-XIV proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle Autorità competenti.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme, avvenuti dal 16 gennaio 1935-XIII, per la difesa delle Colonie dell'A. O., dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati Mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o dei caduti in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935-XIII per la difesa delle Colonie dell'A. O. e i figli degli invalidi di guerra o dei minorati per la causa fascista o in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dalla data predetta, per la difesa delle Colonie dell'A. O. dovranno dimostrare la loro qualità i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 4 rilasciato dal competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione Mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 4, del podestà del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Gli altri requisiti che danno titolo a preferenze ai sensi delle vigenti disposizioni saranno comprovati mediante certificato rilasciato in carta legale dalle Autorità competenti;

5° certificato rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera e) del regolamento sul Servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore Autorità militare. Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente;

6° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficiale del Casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

7° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

8° diploma (originale o copia autentica) di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ai sensi del Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma (originale o copia autentica) di abilitazione, conseguito presso i Regi istituti commerciali di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

9° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore o debitamente legalizzata;

10° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai numeri 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Gli aspiranti che si trovano in servizio presso Regie Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, con funzioni di cancelliere, dovranno dirigere la loro domanda al Ministero degli affari esteri per il tramite del capo dell'Ufficio al quale sono addetti, accompagnandola con i seguenti documenti:

1° dichiarazione del capo dell'Ufficio da cui risulti la durata del servizio prestato come cancelliere;

2° copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana, pure legalizzato;

4° certificato od altro documento dal quale risulti la posizione militare del candidato;

5° certificato di un medico di fiducia dell'Ufficio, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra;

6° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

7° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente autenticata;

8° tutti gli altri titoli di qualsiasi genere che l'aspirante ritenga opportuno di presentare.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione, è a tale riguardo, insindacabile.

Art. 4.

Gli esami del concorso anzidetto consisteranno in prove scritte ed in una prova orale.

Gli esami scritti obbligatori saranno tre e verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di storia contemporanea (dal Trattato di Vienna 1815, ai nostri giorni) e di geografia fisica, politica e commerciale;

2° traduzione dall'italiano in francese;

3° organizzazione e leggi fondamentali dello Stato Fascista;

4° ordinamento e funzionamento degli Uffici dell'Amministrazione pubblica in genere e degli Archivi in ispecie, con particolare riguardo agli Uffici del Ministero degli affari esteri;

5° nozioni elementari di diritto civile, commerciale, costituzionale, amministrativo, corporativo e internazionale (pubblico e privato). Principi generali di contabilità generale dello Stato. Compilazione di prospetti statistici.

Gli esami scritti facoltativi consisteranno in traduzioni da o in altre lingue estere, oltre la francese.

L'esame orale verterà su tutte le materie obbligatorie.

E' in facoltà della Commissione esaminatrice di sottoporre i candidati che abbiano riportato l'idoneità negli scritti ad un esperimento orale nelle materie facoltative.

Art. 5.

Oltre alla notificazione individuale sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi a concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 6.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto, valgono le norme del regolamento approvato con R. decreto 6 marzo 1934, n. 373.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere compresi fra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: CIANO

(5516)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a cinque posti di alunno d'ordine nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, sull'ordinamento delle Regie soprintendenze alle antichità e all'arte, e successive modificazioni;

Visto il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, sull'assunzione delle donne nelle Amministrazioni statali, ed i successivi Regi decreti 5 settembre 1938, n. 1514, e 29 giugno 1939-XVII, n. 898;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163, concernente la ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi;

Visto il R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, concernente il trattamento del personale statale e degli Enti pubblici, richiamato alle armi per mobilitazione;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, sull'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani o congiunti dei caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, sull'estensione a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale delle provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1937, n. 100, recante disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, recante provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione;

Visto il R. decreto-legge 21 ottobre 1937, n. 2179, che estende ai militari in servizio non isolato all'estero, ed ai congiunti dei caduti, le provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani e i congiunti dei caduti della guerra europea;

Visto il R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728, recante provvedimenti per la difesa della razza italiana;

Visto il R. decreto-legge 3 marzo 1938, n. 214, concernente la nomina ad impieghi d'ordine degli ufficiali in congedo in servizio quale personale subalterno nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto 3 ottobre 1939-XVII del Capo del Governo, che autorizza a bandire concorsi per l'ammissione ad impieghi nelle Amministrazione dello Stato durante l'anno XVIII;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di alunno d'ordine in prova (gruppo *C*, grado 13°) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

Non possono partecipare al concorso gli appartenenti alla razza ebraica secondo le norme stabilite dall'art. 8 del R. decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1728.

Alle donne non può essere conferito più di uno dei cinque posti messi a concorso.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione 1ª), non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1) domanda in carta da bollo da lire sei, firmata dal concorrente e contenente la precisa indicazione del domicilio e la dichiarazione di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 8, rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939-XVII, da cui risulti che il candidato alla data del presente decreto abbia compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Detto limite massimo è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano stati imbarcati su navi mercantili, durante la guerra 1915-1918;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

d) per coloro che in servizio non isolato all'estero abbiano partecipato a relative operazioni militari;

Tale limite è poi elevato a 39 anni:

a) per i militari ed invalidi di guerra o per la causa fascista o per fatti d'arme avvenuti dal 16 gennaio 1935 per la difesa delle Colonie dell'A.O.I. ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari durante il servizio militare non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936, a favore dei quali siano state liquidate pensioni o assegni privilegiati di guerra in applicazione di norme vigenti;

b) per gli ex combattenti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'A.O.I. dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che in servizio militare non isolato all'estero, abbiano partecipato, dopo il 5 maggio 1936, a relative operazioni militari, quanto gli uni e gli altri siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati comuni durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti d'età sono aumentati:

a) di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto che risultino iscritti ininterrottamente al P.N.F. dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di due anni nei riguardi dei concorrenti che siano coniugati alla data in cui scade il termine delle presentazione delle domande;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *b*) si cumula con quella di cui alla lettera *c*) ed entrambe con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per i concorrenti che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegati di ruolo, per il personale civile non di ruolo che alla data del 4 febbraio 1937 prestava ininterrotto servizio da almeno due anni presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, ai sensi dell'art. 11 del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e per coloro che si trovino nelle condizioni volute dall'art. 8 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343:

3) certificato rilasciato su carta da bollo da L. 4 di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

4) certificato di buona condotta morale, civile e politica, su carta da bollo da L. 4, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del podestà o dei podestà dei Comuni in cui il concorrente ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

5) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 12 di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6) certificato medico, rilasciato su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare o della M.V.S.N., ovvero dall'ufficio sanitario del Comune di residenza, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal quale risulti che il concorrente è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni fisiche, che possano influire sul rendimento del servizio;

7) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

8) diploma originale o copia autentica notarile di licenza di scuola media inferiore o alcuno dei titoli equipollenti a termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure del diploma di licenza di scuole secondarie di avviamento al lavoro Regie o pareggiate.

Sono validi i diplomi di licenza ginnasiale o tecnica e la licenza del triennio preparatorio delle scuole o istituti commerciali, conseguiti ai termini del precedente ordinamento.

Si prescinde dal possesso del titolo di studio nei riguardi dei concorrenti subalterni di ruolo ex combattenti i quali durante la guerra 1915-18 e nel periodo 3 ottobre 1935-5 maggio 1936, conseguirono il grado di ufficiale;

9) certificato su carta da bollo da L. 4 comprovante l'iscrizione del concorrente al P.N.F. o alla G.I.L. Detto certificato, rilasciato dal segretario della Federazione fascista della provincia in cui ha domicilio il concorrente, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra e per i minorati in dipendenza di fatti d'arme verificatisi nella difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dal 16 gennaio 1935, ovvero in seguito a partecipazione ad operazioni militari, in servizio non isolato all'estero, dopo il 5 maggio 1936.

Per gli iscritti ai Fasci di combattimento da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, il certificato dovrà essere vistato per ratifica da S. E. il segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari, e dovrà, inoltre, attestare che la iscrizione non subì interruzione.

Per coloro che siano feriti per la causa fascista, detto certificato dovrà attestare che non vi fu interruzione nell'iscrizione dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma. Costoro dovranno altresì produrre il brevetto di ferito fascista.

Gli italiani non regnicoli e i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al P.N.F. mediante certificato, redatto su carta da bollo da L. 4, rilasciato direttamente dalla Segreteria generale degli italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci all'estero.

Per gli iscritti antemarcia, detto certificato dovrà essere ratificato da S. E. il Segretario del P.N.F. o da uno dei Vice segretari.

Per i cittadini Sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica, i certificati di appartenenza al P.N.F. dovranno essere firmati dal Segretario del P.F.S. e controfirmati dal Segretario di Stato per gli affari esteri; mentre, per i cittadini Sammarinesi residenti nel Regno, detti certificati saranno rilasciati dal segretario della Federazione Fascista che li ha in forza;

10) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 4, da prodursi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

11) documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai concorrenti, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Art. 3.

I certificati indicati nel presente decreto, dovranno essere debitamente legalizzati; non occorre la legalizzazione per i certificati rilasciati dal Governatorato di Roma.

Coloro che rivestono la qualifica di impiegato di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, oltre la domanda, dovranno presentare soltanto i documenti indicati ai nn. 2, 6, 8 e 9.

I concorrenti che risiedono all'estero o nelle colonie potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo però di produrre tutti i documenti prescritti rispettivamente i primi entro il termine di 30 giorni dopo la scadenza, e i secondi almeno 10 giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato o ad altri uffici del Ministero dell'Educazione Nazionale.

Art. 4.

I concorrenti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune in cui hanno il loro domicilio o la loro abituale residenza.

Art. 5.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti d'identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni in vigore).

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e una orale:

1) prima prova scritta: componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

2) seconda prova scritta: saggio di aritmetica elementare. Nozioni generali sull'organizzazione dell'Amministrazione delle Antichità e Belle Arti.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna prova scritta.

3) La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815;

b) elementi di geografia dell'Europa e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato e nozioni di statistica.

I concorrenti ammessi alla prova orale dovranno dare saggio di sapere correttamente e celermente adoperare la macchina da scrivere.

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette decimi nei punti complessivi dell'esperimento scritto. La prova orale non s'intenderà superata se il canditato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

Gli esami avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Art. 8.

Ai vincitori del concorso, durante il periodo di prova non inferiore ai sei mesi, sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 425, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561, 24 settembre 1936, n. 1719, e 20 aprile 1939, n. 591, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929 n. 1047, per il personale di ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: BOTTAI

(5501)

MINISTERO DELL'INTERNO

Variante al concorso relativo alla ricerca di prodotti nazionali atti a sostituire il caffè ed il thè

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto del 28 giugno 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1939-XVII, registro n. 11 Interno, foglio n. 112, col quale si bandivano due distinti concorsi per lo studio della scelta di prodotti di origine nazionale atti a sostituire razionalmente ed igienicamente l'uso del caffè e del thè;

Considerata la opportunità di ammettere a partecipare a tali concorsi altri Istituti, oltre a quelli considerati all'art. 2 dell'anzidetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

Ai concorsi banditi col decreto Ministeriale del 28 giugno 1939-XVII per la scelta di prodotti nazionali atti a sostituire razionalmente ed igienicamente l'uso del caffè e del thè, sono ammessi, oltre i Laboratori ed Istituti considerati nell'art. 2 del decreto, anche gli Istituti botanici, chimici e di fisiologia delle Regie università e dei Regi istituti superiori, nonchè l'Istituto chimico farmaceutico militare, con sede in Castello, comune di Rifredi (Firenze), dipendente dal Ministero della guerra, l'Istituto di biologia del Consiglio nazionale delle ricerche e le Stazioni sperimentali di chimica agraria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 ottobre 1939-XVIII

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(5500)

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Errata-corrige

Nel bando di concorso per 13 posti di vice segretario nel ruolo del personale civile della Regia aeronautica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 7 dicembre 1939-XVIII a pag. 5613, rigo 7 dell'art. 5, leggasi « non è ammesso la presentazione del certificato di nascita » anzichè « non è ammesso la presentazione dell'atto di nascita » come erroneamente è stato pubblicato.

(5498)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.